

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1973, n. 18.

Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1973.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella « A ».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « B ».

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 23 agosto 1973

Tomelleri